

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del presente piano come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.
4. La prescrizione di cui al comma 3 non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.
5. Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 3 le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:
  - a) non siano diversamente localizzabili;
  - b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  - c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
  - d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.
6. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni in esso previste relativamente agli immobili e alle aree di cui all'articolo 134 del d.lgs 42/2004 come individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 3.

#### *Articolo 37 – Normativa transitoria relativa alle direttive di urbanistica commerciale*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del codice del commercio di cui alla l.r. 28/2005 e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 maggio 1999, n. 137 (Direttive per la programmazione urbanistica commerciale), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 233/1999 in allegato al PIT.

## **Titolo 3 – L'agenda strategica e l'efficacia effettuale del Piano di indirizzo territoriale. I sistemi funzionali e la valutazione**

#### *Articolo 38 – Natura e funzionalità dell'agenda strategica del PIT.*

1. La strategia dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'articolo 48, comma 3 della l.r. 1/2005 viene dal presente Piano declinata nell'agenda strategica costituita dagli obiettivi, dalle connessioni tra pianificazione territoriale e programmazione regionale generale e settoriale, e dalle linee di azione regionali, provinciali e comunali contemplate nel paragrafo 7 e nei sottoparagrafi da 7.1 a 7.3 del Documento di Piano, unitamente alle argomentazioni specifiche di cui lo stes-

so Documento si avvale a tale fine.

2. Nell'ambito dei sistemi funzionali di cui al precedente articolo 3, comma 3, la Regione cura la realizzazione dell'agenda strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio toscano come definita nel Documento di Piano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento dei metaobiettivi e degli obiettivi correlati di cui si compone l'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano di questo Piano e corrispondano alla valorizzazione di quelle capacità territoriali e funzionali della società toscana che gli stessi sistemi funzionali contemplano.
3. La Regione, nell'adempiere il compito di cui al comma precedente, cura altresì che il raccordo organico tra pianificazione territoriale e programmazione generale e settoriale dello sviluppo regionale e che il coordinamento tra gli strumenti e gli atti del governo del territorio delle amministrazioni locali e il proprio Piano di indirizzo territoriale abbia luogo nella piena consonanza attuativa all'agenda strategica di questo Piano, secondo le modalità di connessione di cui al paragrafo 7.3 del Documento di Piano tra sistemi funzionali, progetti integrati di cui al programma regionale di sviluppo 2006-2010 e piani e programmi settoriali.

*Articolo 39 – La messa in opera delle opzioni statutarie e strategiche del Piano mediante la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti.*

1. Ai fini di cui all'articolo precedente e degli adempimenti previsti dal Capo I, Titolo II della l.r. 1/2005, la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti degli strumenti e degli atti di governo del territorio ex articoli 9 e 10 della l.r. 1/2005, quale attività a presidio dell'efficacia del presente Piano e delle sue agende secondo i paragrafi 8.1, 8.2 e 8.4 del Documento di Piano, è regolata dalla specifica disciplina della Regione, disposta dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 5, della l.r. 1/2005.
2. Nell'espletamento delle attività di valutazione integrata e di monitoraggio, le amministrazioni interessate si avvalgono delle fonti analitiche e documentarie relative alla contabilità e al bilancio ambientali, che le stesse ritengano metodologicamente più consone alla rilevazione dell'efficacia e della coerenza delle determinazioni e delle applicazioni dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio. Inoltre le stesse amministrazioni verificano la coerenza interna di tali strumenti e atti rispetto all'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano e strategica che il presente Piano dispone per l'insieme del territorio regionale. A tale scopo, la Regione si dota entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BURT del piano, di apposite linee guida atte a facilitare l'applicazione della contabilità e del bilancio ambientali di cui sopra.
3. A tale fine, nelle attività di valutazione e di monitoraggio la Regione e le amministrazioni locali, pur nella pluralità delle strumentazioni metodologiche rispettivamente attivabili, sono tenute alla loro applicazione con riferimento alla prima matrice analitica e ricognitiva di cui al paragrafo 8.4 del Documento di Piano, che costituisce il primo parametro di correlazione tra gli effetti attesi e i risultati empirici dell'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano, da un lato, e quelli omologhi dell'agenda strategica, dall'altro.
4. E' compito della Regione fornire ogni necessario ausilio tecnico e metodologico alle amministrazioni locali perché queste possano adempiere nel modo più efficace le rispettive competenze valutatorie e di monitoraggio e nell'applicazione delle tecniche di contabilità e di bilancio ambientali.
5. Compete precipuamente alla Regione l'utilizzazione anche delle due successive matrici di cui al paragrafo 8.4 del Documento di Piano nell'espletamento delle attività di monitoraggio e di valutazione concernenti i propri strumenti ed atti di governo del territorio, così da conferire all'amministrazione regionale informazioni e conoscenze funzionali:

- a) ai propri compiti di coordinamento e di presidio della coerenza attuativa tra programmazione regionale e pianificazione regionale del territorio;
- b) ai propri compiti di promozione e indirizzo della cooperazione tra e con le amministrazioni locali nella *governance* territoriale;
- c) ai propri compiti di verifica e di conseguente aggiornamento delle determinazioni di questo Piano ai sensi dell'articolo 1, comma 4.